

N. 1455-1840-B

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANGIOY, GRILLI ANTONIO, ROBERTI, ROMUALDI, SPONZIELLO (1455),
LONGO e LIZZADRI (1840)**

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 31 gennaio 1963

**MODIFICATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 13 febbraio 1963 (Stampato n. 2530)

Concessione di un assegno straordinario a vita, irrevocabile,
agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 febbraio 1963*

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Agli ex combattenti decorati di medaglia d'oro al valor militare, viventi, è concesso un assegno straordinario a vita, irrevocabile, di lire 1.000.000 annue.

ART. 2.

L'assegno straordinario di cui al precedente articolo sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno annesso alla medaglia d'oro al valor militare, previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

TESTO

APPROVATO DALLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Nei riguardi degli eredi del decorato resta fermo il diritto alla riversibilità dell'assegno di medaglia d'oro al valor militare, previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.

ART. 4.

All'onere annuo previsto in lire 200.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1963-64, mediante uguale riduzione dello stanziamento corrispondente al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1963.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

All'onere annuo previsto in lire 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1963-64, mediante uguale riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 146 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63 e per i corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Identico.

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° giugno 1963.